

Il Collegio dei Probiviri, riunito nella seduta del 21 maggio 2010 come da verbale agli atti, decide quanto segue.

Il Consigliere Andrea Cavaciocchi ha proposto ricorso avverso la delibera del Consiglio Nazionale del 9.4.2010 con la quale la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana è stata ammessa quale socio della Confederazione Nazionale sostenendo che:

-alla deliberazione avrebbero partecipato i consiglieri nazionali Corsinovi e Monciatti i quali si trovavano in posizione di conflitto di interessi in quanto rispettivamente presidente e consigliere di detta Federazione;

-l'affiliazione sarebbe avvenuta senza rispettare termini e procedure di cui all'art. 1, comma 3, dello Statuto Confederale;

-l'affiliazione non risulterebbe comunque possibile per contrasto con varie norme statutarie e con l'art. 16 del codice civile, riportandosi a quanto affermato in un parere richiesto dal Presidente confederale al Prov. Avv. Giuseppe Vettori dell'Università degli Studi di Firenze.

Il Presidente del Collegio ha quindi fissato la prima seduta dell'organo per il giorno 6.5.2010 assegnando termine alle parti (cons. Cavaciocchi, Consiglio Nazionale e Federazione) per eventuali produzione di memorie e documenti.

In detto termine sono pervenute:

- memoria del Consigliere Cavaciocchi, nella quale sono illustrati i motivi di ricorso;

- memoria del Presidente Brunini per conto di Confederazione che conclude per la reiezione del ricorso sostenendo che:

a) la Federazione è un ente in possesso dei requisiti per essere formalmente associata a Confederazione, anche perché a sua volta composta da Misericordie già socie; quindi la procedura prevista dall'art. 3 dello Statuto non sarebbe necessaria;

b) non vi sarebbe conflitto di interessi dei due nominati consiglieri in quanto anche togliendo il loro voto il risultato non cambierebbe, e comunque tale principio opererebbe solo per le società di capitali;

c) il Collegio dei Probiviri dovrebbe giudicare secondo equità, e quindi nemmeno tenendo conto dei pareri resi sulla questione che comunque tali restano.

Nessuna memoria è pervenuta invece dalla Federazione che non ha partecipato alla seduta del Collegio del 6 maggio 2010, alla quale sono invece intervenuti il Consigliere Cavaciocchi ed il Presidente Brunini.

In tale occasione, fallito il tentativo di conciliazione ivi esperito dal Presidente Bechi, le parti hanno ribadito ed illustrato ulteriormente le proprie posizioni.

All'esito della discussione il Collegio ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti in ordine alla competenza a decidere il ricorso, assegnando un termine per eventuali memorie.

Nel termine assegnato sono pervenute note di entrambe le parti costituite le quali concordano sulla competenza di questo Collegio a decidere la controversia.

Il Collegio dei Probiviri, quindi, esaminati gli atti e dopo ampia discussione decide quanto segue.

1) Questioni preliminari.

1) Il Collegio afferma la propria competenza a decidere la controversia, come anche riconosciuto dalle parti. La competenza si evince comunque dall'art. 36 dello Statuto confederale, ed in particolare dal comma 1 lett. a), ricordando altresì il Collegio che il ricorso all'organo probivirale ha anche e soprattutto la funzione di evitare che i conflitti interni al Movimento abbiano risonanza all'esterno.

Il Collegio ricorda che ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto Confederale (ed anche dei principi del codice di procedura civile) l'organo giudicante ha il dovere di verificare sempre *in primis* la competenza a decidere la controversia sottopostagli, ben potendo quindi sollevare anche d'ufficio la questione, e dovendo in tal caso invitare le parti a prendere posizione sulla medesima, a garanzia del loro diritto di difesa.

1.2) Il Collegio rileva l'irregolare costituzione del Presidente Brunini che si è costituito come rappresentante della Confederazione Nazionale, della quale anche questo Collegio è organo, e non del Consiglio Nazionale, di cui è membro il ricorrente Cavaciocchi. Tuttavia in mancanza di espressa eccezione sul punto e rilevandone comunque la sostanziale identità dal punto di vista soggettivo (vds. art. 19, comma 1, lett. a), ed art. 31 Statuto), il Collegio ritiene ammissibili le difese proposte dal Presidente Brunini.

1.3) Il Collegio è chiamato a decidere una controversia insorta tra un componente di un organo confederale e l'organo di appartenenza, proposta attraverso ricorso ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, dello Statuto.

In tali ipotesi, anche alla luce della prassi consolidata del Collegio, è indubbio che l'Organo probivirale debba decidere secondo le norme di diritto, non rinvenendosi peraltro nello Statuto alcun riferimento alla "equità", ma risultando l'art. 36 connotato da una terminologia tipicamente "processuale" ("decide", "controversie", "ricorso", etc.). Quindi per la risoluzione delle controversie come quella in esame è doveroso per il Collegio applicare, senza possibilità di deroghe di sorta, le norme dello Statuto confederale e del relativo regolamento di esecuzione, quelle dell'ordinamento statale, del Codice civile e del Codice di diritto Canonico (vds. art. 54 Statuto).

2) I motivi di ricorso

2.1) Il Collegio ritiene opportuno partire dall'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale il Consigliere Cavaciocchi deduce la violazione dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, non essendo state osservate le disposizioni di detta norma (fatto peraltro incontestato).

Il motivo risulta fondato. La norma statutaria, che disciplina uno dei cardini della Confederazione e della sua organizzazione (le modalità di espressione del giudizio circa la sussistenza in capo all'associando dei requisiti statutari e regolamentari) non prevede deroghe di sorta alla sua applicazione.

D'altra parte, pur essendo un ente formato da Misericordie aderenti a Confederazione, Federazione è comunque un'associazione autonoma e diversa dalle sue associate, dotata di proprio statuto ed organi, etc..

2.2) Anche il primo motivo di ricorso risulta fondato. E' circostanza non contestata e comunque documentata che alla discussione e successiva votazione dell'impugnata delibera abbiano partecipato i consiglieri Corsinovi e Monciatti, i quali ricoprono le cariche rispettivamente di presidente e consigliere della Federazione.

I medesimi si trovavano, quindi, in posizione di potenziale conflitto di interessi, con conseguente impossibilità per i medesimi non solo a partecipare alla votazione ma anche a prendere parte alla discussione che ha preceduto l'espressione del voto, perchè:

- l'art. 10 lett. d) statuto Federazione prevede che il patrimonio della medesima è costituito anche da "*contributi della confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia*";

- in sede di audizione il Presidente Brunini ha chiarito che il Consiglio Nazionale ha individuato nell'associazione della Federazione lo strumento per superare i problemi che si sono frapposti alla volontà di trasferire alla medesima Federazione beni e risorse per l'esercizio in forma decentrata di funzioni svolte da Confederazione.

In ogni caso il Collegio rileva la violazione dell'art. 8 comma 3 del regolamento di esecuzione dello Statuto confederale, che peraltro e comunque affonda le sue radici in un principio generale - inderogabile ed impermeabile alla c.d. "prova di resistenza" - dell'ordinamento nazionale che regola l'attività degli organi collegiali.

2.3) Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso risultano fondati.

Il Collegio, richiamando anche propri precedenti pareri resi sulla vicenda e conosciuti dalle parti, ritiene condivisibili i rilievi mossi dal ricorrente, che sostanzialmente rimanda al parere legale del Prof. Giuseppe Vettori.

Il Presidente Brunini nelle sue difese non ha chiarito le ragioni per cui detto parere sia da disattendere, ma si è limitato:

-a richiamare la ferma volontà espressa dalle Misericordie aderenti a Federazione di dotarsi di uno strumento organizzativo ed operativo diverso dalla Conferenza dei Coordinatori Zonali;
-a far presente l'esistenza di rapporti di collaborazione retribuita tra Confederazione ed alcune Misericordie affiliate per lo svolgimento di talune funzioni, il che rafforzerebbe l'opinione che Confederazione possa delegare ad altri soggetti funzioni "confederali", con attribuzione delle risorse necessarie.

Si è già detto che il Collegio è tenuto a decidere la controversia esclusivamente secondo norme di diritto, costituite principalmente dallo Statuto confederale e dalle norme del codice civile.

Ed in base a tali disposizioni, come risulta chiaramente dalle conclusioni del parere Vettori, dalle quali il Collegio non ritiene di potersi discostare, allo stato è precluso a Federazione di essere affiliata a Confederazione e di ricevere da quest'ultima, grazie al vincolo associativo, deleghe di funzioni.

L'attuale assetto statutario prevede, infatti, quale unica forma di decentramento le Conferenze dei Coordinatori Zonali, ed attribuisce alla sola Confederazione la rappresentatività, a qualunque livello, delle associate (vds. art. 6, 22 e 31 Statuto ed art. 21 regolamento esecuzione).

Il Collegio non può che ribadire che per dare seguito alle – sicuramente comprensibili - esigenze di decentramento espresse dalle Misericordie riunite nella Federazione, all'attualità l'unica strada percorribile risulta quella della riforma statutaria.

Il Collegio, ferma restando la decisione che segue, ritenendo che ciò sia nell'interesse del Movimento, invita quindi il Consiglio Nazionale a predisporre celermente una proposta di riforma dello Statuto nella quale siano anche recepite le esigenze di decentramento rappresentate da numerose Misericordie, tra cui quelle aderenti alla Federazione Toscana; proposta da sottoporre all'Assemblea Nazionale per le decisioni di sua competenza (vds. art. 22, comma 2, lett. r, Statuto).

P.Q.M.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio dei Probiviri, in applicazione ed ossequio dei vigenti Statuto e regolamento di esecuzione, norme fondamentali che regolano la vita e l'attività della Confederazione, dei suoi organi e delle sue associate:

-accoglie il ricorso presentato dal Consigliere Andrea Cavaciocchi avverso la delibera del Consiglio Nazionale del 9.4.2010 recante l'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia della "Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana" e conseguentemente annulla detta delibera, con ogni consequenziale effetto;

-invita nuovamente il Consiglio Nazionale ad accelerare il processo di revisione statutaria onde pervenire in tempi rapidi alla concreta attuazione delle esigenze di decentramento rappresentate da numerose Misericordie, tra cui quelle aderenti alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.

Così deciso all'unanimità nella seduta del 21 maggio 2010.

Il Presidente
Dott. Paolo Bechi

